

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 maggio 2000, n. 0163/Pres.

Regolamento tipo per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 13/1998 in materia di licitazione privata.

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, costituisce per tutte le amministrazioni aggiudicatrici del Friuli-Venezia Giulia, il regolamento tipo per la disciplina della procedura di aggiudicazione mediante licitazione privata di lavori pubblici di importo al di sotto della soglia comunitaria, prevista dall'articolo 44, comma 3, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano il presente regolamento fino all'emanazione di un proprio ed autonomo atto regolamentare; nel qual caso i singoli punteggi riportati nella tabella possono variare, in più o in meno, fino ad un massimo di 2 punti, mantenendo comunque uguali i massimi punteggi attribuibili con riferimento ad ogni singolo criterio (indicato nel regolamento tipo in 15 punti).

3. Il presente regolamento trova diretta applicazione per l'Amministrazione regionale.

Articolo 2

(Numero e scelta dei concorrenti)

1. L'amministrazione aggiudicatrice fissa nel bando di gara i numeri minimo e massimo entro cui collocare il numero dei concorrenti da invitare; il numero minimo non può essere inferiore a 10 e quello massimo è pari a 30.

2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a trenta, la scelta dei concorrenti avviene in base ai criteri relativi alla migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare, così come precisato all'articolo 4.

Articolo 3
(Commissione)

1. Nel giorno, luogo ed ora fissato dall'amministrazione aggiudicatrice si riunisce apposita commissione, composta secondo quanto previsto dal regolamento di ciascun ente, per l'individuazione dei concorrenti da invitare secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

2. Dell'espletamento della procedura di cui al comma 1 viene redatto apposito verbale.

Articolo 4
(Criteri)

1. I criteri per la valutazione oggettiva delle imprese, di cui all'articolo 2, sono i seguenti:

a) idoneità dimensionale, determinata sulla base della cifra di affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta, realizzata nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando e del rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra di affari relativa allo stesso periodo;

b) idoneità tipologica, determinata sulla base dell'importo complessivo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente, nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando. In caso di lavori che presentino particolare complessità tecnica, l'amministrazione richiede nel bando di gara il possesso di idonee attrezzature;

c) idoneità di localizzazione operativa, determinata sulla base del numero di dipendenti dell'impresa iscritti presso le sedi INPS e INAIL della regione sul totale dipendenti alla data di pubblicazione del bando.

Articolo 5
(Accertamento e valutazione dei requisiti)

1. L'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara la presentazione di apposite dichiarazioni, rese ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestanti le idoneità di cui all'articolo 4.

2. L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, viene effettuata sulla base della tabella, di cui all'allegato A del presente regolamento.

Articolo 6
(*Graduatoria*)

1. Ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare sulla base dei requisiti attestati dai candidati ai sensi dell'articolo 5, l'Amministrazione aggiudicatrice provvede:

a) ad attribuire a ciascun concorrente un punteggio risultante dalla somma dei punteggi assegnati in applicazione della tabella di cui all'articolo 5, comma 2;

b) a formare la graduatoria dei candidati, in ordine decrescente di punteggio totale, secondo le risultanze del calcolo precisato alla lettera a) del presente articolo.

2. Sono invitati alla gara i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria.

3. In caso di parità di punteggio, l'amministrazione aggiudicatrice colloca in posizione sovraordinata nella graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'articolo 4, lettera b); in caso di ulteriore parità di punteggio l'amministrazione colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'articolo 4, lettera a); in caso di parità di punteggio anche in relazione al criterio da ultimo citato, colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'articolo 4, lettera c); infine in caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.

Articolo 7
(*Associazioni temporanee di impresa*)

1. Nel caso di associazioni temporanee di impresa la valutazione dei criteri di cui all'articolo 4, fermi restando i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione per la esecuzione di lavori ed opere pubbliche, avviene nel seguente modo:

a) per le associazioni orizzontali, ai fini della determinazione dei criteri indicati alle lettere a) e b), vengono considerati la cifra di affari in lavori e l'importo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente con riferimento al raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini della determinazione del criterio di cui alla lettera c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo;

b) per le associazioni verticali, al fine della determinazione del criterio previsto alla lettera a), viene considerata la cifra di affari del raggruppamento nel suo

insieme, mentre ai fini dei criteri indicati alle lettere b) e c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo.

Articolo 8
(ConSORZI di imprese)

1. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano, in quanto compatibili, anche ai consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile, nonché ai consorzi di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni.

Articolo 9
(Disposizioni transitorie)

1. A partire dal 10 gennaio 2001 i requisiti previsti dalla tabella di cui all'articolo 5, comma 2, sono modificati⁽¹⁾ secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

2.⁽²⁾ (ABROGATO).

(1) Sostituite parole dal DPGR n. 0362/Pres. dd. 18/5/2000, (B.U.R. 13/12/2000, n. 50).

(2) Comma abrogato dal DPGR n. 0362/Pres. dd. 18/5/2000, (B.U.R. 13/12/2000, n. 50).

Art. 5 allegato A

TABELLA

A) Idoneità dimensionale		B) Idoneità tipologica		C) Idoneità di localizzazione (*2)				
Importo ⁽³⁾ relativo alla cifra di affari in lavori realizzata nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazioni del bando. (art. 4 lett. a).		Rapporto tra il costo per il personale dipendente degli ultimi cinque anni anteriori alla pubblicazione del bando e la cifra di affari in lavori realizzata nello stesso periodo (art. 4 lett. a).		Numero di dipendenti dell'impresa iscritti presso le sedi INPS/INAIL della Regione Friuli-Venezia Giulia, sul totale dei dipendenti, all'atto della pubblicazione del bando (art. 4 lett.c).				
Fasce	Punteggio	Fasce	Punteggio	Fasce	Punteggio			
I [^]	1,75 volte l'importo a base d'asta (*)	0	0,15	0	0	0	0	
II [^]	da maggiore di 1,75 volte a 2,5 volte l'importo a base d'asta (1*)	4	da maggiore di 0,15 a 0,20	3,5	0,40 (0,60 per i lavori superiori a 3,5 milioni di EURO) volte l'importo a base d'asta	7,5	7,5	dal 21 al 50% dei dipendenti
III [^]	da maggiore di 2,5 volte a 3,5 volte l'importo a base d'asta (*1)	6	da maggiore di 0,20 a 0,25	4	da maggiore di 0,80 volte a 1,50 volte l'importo a base d'asta	10	10	dal 51 al 70% dei dipendenti
IV [^]	da maggiore di 3,5 volte a 4 volte l'importo a base d'asta (*1)	8	da maggiore di 0,25 a 0,30	4,5	da maggiore di 1,50 volte a 2 volte l'importo a base d'asta	12,5	12,5	dal 71 al 90% dei dipendenti
V [^]	oltre 4 volte l'importo a base d'asta (*1)	10	oltre 0,30	5	oltre 2 volte l'importo a base d'asta	15	15	dal 91 al 100% dei dipendenti

(*1) L'importo a base d'asta deve essere rapportato al tempo previsto in Capitolato per l'esecuzione dei lavori, espresso in anni.

(*2)⁽⁴⁾

(3) Soppresse parole dal DPGR n. 0362/Pres. dd. 18/5/2000, (B.U.R. 13/12/2000, n. 50).

(4) Richiamo soppeso dal DPGR n. 362/Pres. dd. 18/5/2000, (B.U.R. 13/12/2000, n. 50).